

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3180

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati GIRAUDO, BUBBIO, SABATINI,  
BIMA, STELLA, SAVIO EMANUELA, SODANO**

*Annunziata il 25 settembre 1957*

### Costruzione di opere di difesa spondale e di dragaggio dei corsi d'acqua nelle zone alluvionate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti alluvioni in Piemonte e Lombardia hanno posto, ancora una volta, in rilievo non solo la necessità di proseguire alacremente nell'opera di sistemazione idraulica forestale delle pendici a monte, ma anche di intraprendere una sistematica opera di dragaggio e di arginatura delle aste dei torrenti e dei fiumi scorrenti sul fondo dei solchi vallivi.

Le due leggi emanate nel luglio scorso per provvedere alla riparazione dei danni ingenti provocati dalle predette alluvioni, hanno riferimenti soltanto parziali ai problemi che qui prospettiamo. L'una, la legge del 25 luglio 1957, n. 595, parla al comma *a*) dell'articolo 2 unicamente di « riparazioni dei muri di argine a difesa dei fondi rustici », l'altra, la

legge del 13 luglio 1957, n. 554, fa riferimento al comma *c*) dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, che contempla esclusivamente il ripristino delle opere idrauliche classificate di 2<sup>a</sup> o di 3<sup>a</sup> categoria secondo i disposti del testo unico 25 luglio 1904, n. 523.

Ne deriva che, in base a questi provvedimenti, non possono essere eseguite tutte le opere necessarie per la difesa degli abitati e dei terreni là dove i corsi d'acqua non risultano classificati.

Ad ovviare a questa carenza legislativa e per venire incontro all'ansia delle popolazioni delle valli piemontesi e lombarde, abbiamo, pertanto, predisposta la presente proposta che sottoponiamo, con fiducia, alla urgente approvazione del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Nelle zone del Piemonte, della Lombardia e della Valle d'Aosta colpite dall'alluvione del giugno 1957, le opere definitive di difesa spondale e di dragaggio degli alvei lungo i corsi d'acqua non aventi comunque alcuna

classificazione, fino al limite del confine amministrativo a valle dell'ultimo comune classificato montano ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. sono da considerarsi a tutti gli effetti come opere di prima categoria di cui agli articoli 3 e 4 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523

ART. 2.

Gli Uffici provinciali e regionali del Ministero dei lavori pubblici devono predisporre, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle opere di cui al precedente articolo. Il Ministero dei lavori pubblici entro sei mesi dalla stessa data provvederà ad autorizzarne l'esecuzione.

ART. 3.

La classifica in 1<sup>a</sup> categoria di cui all'articolo 1, ha la durata di anni 3 dall'entrata in vigore della presente legge. Allo scadere del terzo anno, saranno costituiti d'ufficio i consorzi di 2<sup>a</sup> categoria per il successivo mantenimento delle opere, in base al testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per finanziare le opere previste dalla presente legge.